



COMUNE DI BOMBA

(Provincia di Chieti)

P.zza Matteotti, 6 c.a.p. 66042

Tel. 0872/860116 – fax 0872/860440

e-mail: info@comunedibomba.it

Cod. Fis. – P. IVA 00259570695

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria in prima ed unica convocazione.

N.	39	OGGETTO: Approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013 e relative tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (t.a.r.e.s.).
del	30/11/2013	

L'anno duemilatredici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 18,30 nella sala delle adunanze consiliari. Con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:
Fatto l'appello risultano:

			Presente	Assente
1)	DI SANTO	Donato	X	
2)	DI SANTO	Nicola	X	
3)	DI SANTO	Antonio	X	
4)	DI DONATO	Giorgio	X	
5)	FIORITI	Marco	X	
6)	LIBERATORE	Valeria	X	
7)	D'ANGELO	Michele	X	
8)	GENTILE	Luigi	X	
9)	D'AMELIO	Lisa	X	
10)	DE LAURENTIS	Sebastiano	X	
11)	MARTORELLA	Salvatore	X	
12)	MARTORELLA	Mauro	X	
13)	NASUTI	Oscar	X	

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune il

al n. del registro

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL MESSO COMUNALE

Partecipa il Segretario Sig. Dr. Domenico Acconcia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Rag. Donato Di Santo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

Richiamato l'atto di Giunta n. 92 del 22.10.2013 con il quale si è provveduto a deliberare in materia di Tares;

Atteso che il nuovo tributo

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997 e della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006;
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29);
- si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di una quota a copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.), pari a €. 0,30/mq, elevabile dai comuni a €. 0,40/mq;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992;

Visto l'articolo 10, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale ha disposto che, limitatamente all'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge n. 214/2011):

a) la quota del tributo relativo ai servizi indivisibili sia versato dai contribuenti direttamente allo Stato e non ai comuni;

b) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard da €. 0,30/mq a €. 0,40/mq;

Visto altresì l'articolo 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, conv. in legge n. 124/2013;

Ritenuto che con l'atto di Giunta n. 92/2013, si dava disposizione, tra l'altro, di predisporre il Piano finanziario tares, da sottoporre all'approvazione del Consiglio, simulando la determinazione delle tariffe secondo criteri che tengano conto delle quantità e qualità medie di produzione dei rifiuti per ogni categoria omogenea, sulla base della superficie occupata, derogando i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999;

Visto il Regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi approvato seduta odierna con deliberazione n. 38 dichiarata immediatamente esecutiva;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale risulta un costo complessivo per l'anno 2013 di € 256.290,00,

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che :

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche;
- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività

Visto inoltre l'articolo 23 del predetto Regolamento TARES, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti riduzioni:

- a) riduzione del 5% per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio;
- b) riduzione del 15% per le utenze domestiche che abbiano abitazioni tenute a disposizione;

Preso atto che il costo di tali riduzioni viene posto a carico delle tariffe TARES;

Dato atto dell'obbligo per i comuni di inviare ai contribuenti il modello di pagamento, stabilendo che per l'anno 2013 non si applicano le sanzioni per omesso versamento nel caso in cui il predetto modello non risulti inviato;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 04.05.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato stabilito per l'anno 2013 che la riscossione della tassa avvenga in n. 2 rate in acconto scadenti il 10.06.2013 e il 30.09.2013 con saldo entro il 31.12.2013;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che:

- l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 124/2013) ha differito al 30 novembre 2013 il termine di cui sopra;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Dato atto che dopo l'illustrazione del Sindaco si apre la discussione e il Consigliere Nasuti Oscar interviene annunciando il voto contrario del gruppo di minoranza in quanto non sono stati in grado di esaminare la documentazione ricevuta e di procedere ad un'analisi dettagliata dell'imposta TARES;

Il consigliere Sebastiano De Laurentis lamenta la poca chiarezza che ha comportato per il gruppo di minoranza di non poter incidere sull'argomento;

IL Sindaco replica agli interventi che l'imposizione TARES è disciplinata in modo scientifico dalle norme nazionali che l'hanno introdotta. Continua informando il Consiglio che la TARES ricomprende i servizi indivisibili che sono: la Polizia Municipale, Manutenzione Verde Pubblico, Viabilità, Pubblica Illuminazione.

Ribadisce che nel piano finanziario è dettagliato, con le specifiche voci il riferimento, il costo del servizio dei rifiuti e quello relativo ai servizi indivisibili.

Fornisce chiarimenti richiesti sull'incremento del capitolo della viabilità.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli 9, astenuti 4 (gruppo di minoranza);

D E L I B E R A

- 1) Di approvare il Piano economico finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2013 di cui all'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Di approvare per l'anno 2013 le tariffe, di cui al medesimo piano finanziario, per la determinazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011, conv. in Legge n. 214/2011;
- 3) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 con voti favorevoli 9 e astenuti 4 (gruppo di minoranza).

IL SINDACO
(Rag. Donato Di Santo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Domenico Acconcia)

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.18/08/2000, n.267, è divenuta esecutiva il giorno per il motivo sotto indicato:

- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art.134 - comma 3 -)
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 - comma 4 -)

Bomba, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Dr. Domenico Acconcia -